

**Ambito Territoriale**  
Capofila Santa Maria Capua Vetere



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE  
DI CONTRIBUTI ECONOMICI  
A SOSTEGNO DEL REDDITO**

*Approvato nella seduta del Coordinamento Istituzionale del 18.10.2017*

## **Art. 1 - Definizioni**

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- 1) **Provvidenze ed aiuti economici:** forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale;
- 2) **ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente, così come previsto dal DPCM 159/2013 e s.m.i.;
- 3) **aiuto economico temporaneo:** aiuto economico che può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari, finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia, e che prevede obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente
- 4) **aiuto economico straordinario:** aiuto economico a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile, a soddisfacimento di bisogni primari.

## **Articolo 2 – Oggetto**

La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di erogazione delle provvidenze e degli aiuti economici che, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e previste all'interno del Piano di Zona Sociale, L'Ambito Territoriale C8 può erogare al fine di prevenire, ridurre o superare lo stato di bisogno economico – finanziario in cui persone singole o nuclei familiari possono trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza di altre risorse economiche alternative.

Le provvidenze e gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi esclusivamente quale forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale.

Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli.

### **Valutazione dello stato di bisogno**

Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di persone all'interno del nucleo medesimo o della rete familiare che vi provvedano. Indicatore dello stato di bisogno è l'incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina).

In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.

### **Modalità di erogazione dei contributi**

Le modalità di erogazione degli aiuti economici potranno comprendere sia erogazioni in denaro, sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati (ticket service), sia altre provvidenze economiche (esenzioni, riduzioni, abbuono di morosità, ecc.) a fronte, quando possibile, di attività di utilità sociale da parte dei soggetti interessati.

## **Articolo 3 – Destinatari**

Possono beneficiare delle provvidenze e degli aiuti economici i residenti in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale C8 che si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari.

I cittadini stranieri residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale C8 devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.

Per le persone temporaneamente presenti, l'Ambito Territoriale su segnalazione del Comune può attivare interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente ai Comuni di rispettiva residenza e richiedendo loro l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

#### **Articolo 4 - Finalità**

La finalità delle provvidenze e degli aiuti economici di cui alla presente disciplina è di consentire a persone singole e famiglie di poter disporre di risorse finanziarie che li aiutino a superare lo stato di bisogno temporaneo e ne facilitino una maggiore integrazione sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di povertà o di difficoltà economica temporanea. Nei casi in cui l'intervento sia previsto nell'ambito di un progetto individualizzato di assistenza, esso dovrà essere orientato al recupero dell'autosufficienza dei destinatari, promuovendone le risorse e le capacità personali, in una prospettiva di autonomia economica e di mantenimento delle condizioni di integrazione sociale.

#### **Articolo 5 - Condizioni generali di accesso**

Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici e agli interventi di sostegno di cui alla presente disciplina:

1. residenza anagrafica del richiedente in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale C8;
2. ISEE, in corso di validità, inferiore al minimo vitale INPS;
3. nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare (compresi la carta SIA, l'assegno di maternità, il bonus bebè, ecc.), il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad €. 300 mensili. Il Comune di residenza per il tramite degli Uffici competenti verifica tramite SIATEL e SISTEL.
4. nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c., nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati nei tre anni antecedenti;
5. non titolarità né disponibilità maggioritaria di beni registrabili (articolo 2683 del Codice Civile) in numero complessivamente superiore all'unità;
6. non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
7. non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche;
8. non essere intestatario di più di una utenza del gas;
9. iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
10. la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale, nonché quanto richiesto al successivo art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Ai fini della ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella relazione del Servizio Sociale, eventuali rapporti conflittuali con l'Ente e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusivamente di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

#### **Articolo 6 - Modalità di valutazione della situazione economica**

La situazione economica è valutata dall'Ufficio servizi sociali del Comune di Residenza sulla base di idonea documentazione utile a comprovare l'effettiva ed attuale condizione personale e familiare.

La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo percepite ed alle provvidenze fruite (agevolazioni e/o esenzioni) dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della documentazione presentata.

Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.

Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il contributo, eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti privati con finalità sociali.

In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella presentazione delle eventuali domande agli enti competenti.

Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.

Nella valutazione della situazione economica del richiedente, il servizio sociale del Comune di residenza terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone, anche se non formalmente inserite nel nucleo anagrafico.

#### **Articolo 7 - Modalità di quantificazione degli aiuti economici**

La quantificazione dei contributi viene definita dal servizio sociale del Comune di residenza in relazione alla condizione economica familiare rilevata nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna tipologia di aiuto. L'Ambito Territoriale interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato attraverso il servizio sociale del Comune di residenza dell'interessato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario.

Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

#### **Articolo 8 - Aiuto Economico Continuativo "BANCO ALIMENTARE"**

L'Ambito intende aderire al progetto Banco Alimentare che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie bisognose, di un pacco contenente prodotti agro-alimentari messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Banco Alimentare ONLUS; la finalità del progetto è quella di sostenere i nuclei familiari dell'Ambito che vivono, per le più diverse ragioni, un disagio socio-economico;

il pacco alimentare distribuito è da considerarsi un beneficio equivalente al contributo economico in forma indiretta.

Possono presentare domanda per l'ammissione al beneficio del Banco Alimentare i cittadini residenti nei comuni dell'Ambito C08 che posseggono di attestazione ISEE inferiore al minimo vitale INPS.

I servizi sociali del Comune di residenza provvederanno a stilare una graduatoria, approvata con Determina, delle domande pervenute e a trasmetterla all'Ufficio di Piano per la predisposizione della graduatoria di Ambito. Si procederà alla revisione della graduatoria ogni 3 mesi a seguito di eventuali richieste. I Servizi Sociali verificano la veridicità delle informazioni rese e provvedono a darne comunicazione all'Ufficio di Piano per la revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi.

#### TABELLE PER ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLE GRADUATORIE

DICHIARANTE	5 PUNTI
CONIUGE	5 PUNTI
<b>Composizione del nucleo familiare e relativi punteggi</b>	
PER OGNI FIGLIO MINORE DI 16 ANNI	10 PUNTI
PER OGNI FIGLIO MAGGIORE DI 16 ANNI	3 PUNTI
PER FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP	15 PUNTI
PER OGNI COMPONENTE SUPERIORE A 16 ANNI DISOCCUPATO	3 PUNTI

#### Reddito Complessivo del Nucleo Familiare e relativi punteggi

DA Euro	A Euro	Numero componenti nucleo familiare				
		1 Punti	2 punti	3 punti	5 punti	5/+5 Punti
0,00	3.500,00	5	7	8	9	10
3.501,00	4.500,00	2	4	6	8	10
4.501,00	5.500,00	1	2	4	6	8
5.501,00	6.500,00	0	1	2	4	6

Casa in Affitto	Alloggio popolare
10 punti	5 punti

#### Articolo 9 - Aiuto Economico Straordinario Contributo economico una tantum

L'Ambito Territoriale, attraverso i servizi sociali dei Comuni di residenza dei richiedenti, interviene con aiuti economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile a soddisfacimento di bisogni primari.

L'aiuto economico straordinario può essere corrisposto in una o più soluzioni e non può superare la somma annua a famiglia di 500,00 euro, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Le spese relative ai bisogni straordinari devono essere debitamente documentate.

La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero al fornitore del bene o del servizio.

## **Articolo 10 – Presentazione e Valutazione delle istanze**

Le domande di ammissione ai contributi economici sottoscritte dal diretto destinatario della prestazione o da chi ne assume gli interessi, sono ricevute dal Servizio Sociale del Comune di residenza, che ne rilascia ricevuta.

Le domande possono essere presentate ogni qualvolta ne ricorrono i presupposti e le condizioni, ovvero i Comuni associati possono decidere di stabilire una scadenza per la raccolta delle domande. In questo caso la graduatoria viene predisposta in base al valore dell'ISEE del nucleo familiare.

Le istanze sono istruite dal Servizio Sociale del Comune associato di residenza del richiedente che, dopo aver verificato la completezza della documentazione, procede alla presa in carico ed alla relazione socio-ambientale per la verifica di tutti i requisiti di cui al presente regolamento. In seguito, per il tramite del Responsabile/Dirigente ad approvare con Determina l'elenco degli aventi diritto ed a trasmetterlo, unitamente al progetto sociale individualizzato di cui all'allegato 1 condiviso e sottoscritto unitamente ad un componente del nucleo, all'Ufficio di Piano la definizione dell'elenco generale degli aventi diritto, distinto per ciascun comune associato e per il conseguente impegno di spesa e liquidazione. La comunicazione della concessione dell'aiuto e/o della provvidenza rientra nella competenza del servizio sociale del Comune di residenza.

L'Ambito Territoriale garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini dell'ammissione ai contributi economici, vengono inseriti in un file informatico e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. La revoca del contributo o sospensione temporanea dello stesso è disposta con atto del Coordinatore dell'Ufficio di Piano su segnalazione del Responsabile dei servizi sociali o suo delegato del comune di residenza del beneficiario.

## **Articolo 11 - Modalità di erogazione degli aiuti economici**

Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:

- con quietanza intestata al richiedente;
- con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
- con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico;
- mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

La scelta della modalità di erogazione degli aiuti economici è proposta al Coordinatore dell'ufficio di piano dal Responsabile dei servizi sociali del Comune associato e/o dall'Assistente sociale di riferimento.

## **Articolo 12 - Disposizioni attuative**

È data facoltà al Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale C8 di aggiornare annualmente i valori economici contenuti nel presente regolamento.

I servizi sociali dei Comuni associati provvedono a tutti gli atti di competenza sulla base del presente regolamento e supportano l'ufficio di piano nell'attuazione del presente Regolamento.